

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE E DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli interventi di Assistenza Sociale e di Servizio Sociale professionale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti e tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie che l'Amministrazione Comunale assegna per tali funzioni.

ART.1

OGGETTO E FINALITA' GENERALE DEGLI INTERVENTI

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi dettati dalla Legge Regionale n. 38/96, dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla Legge n. 328/2000, dal D. Lgs. 109/1998, dal D. Lgs. 130/2000 e dal D.P.C.M. del 18 maggio 2001, disciplina i criteri per l'accesso e la fruizione degli interventi di assistenza sociale e di Servizio Sociale Professionale rivolti a persone e famiglie in difficoltà personali, familiari e socio-economiche, ai fini del raggiungimento di una migliore qualità della vita attraverso il superamento dello stato di disagio e la prevenzione dell'emarginazione.

ART.2

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali di cui al presente regolamento sono:

- 1)- i cittadini italiani, gli stranieri e gli extracomunitari residenti nel territorio comunale, senza distinzione di carattere politico, religioso, ideologico e sociale, che si trovino in condizioni di disagio sociale;
- 2)- i cittadini italiani, gli stranieri, gli extracomunitari e gli apolidi temporaneamente presenti sul territorio comunale, bisognosi di interventi urgenti e di tutela.

ART. 3

OBIETTIVI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono così distinti:

Interventi di Assistenza Sociale, volti a superare le difficoltà personali e familiari che determinano le condizioni di disagio dei richiedenti. Tali interventi, specificati nel successivo articolo quattro (4), si articolano in:

- a)- assistenza economica integrativa con carattere di specificità finalizzata, prioritariamente, alla permanenza nel nucleo familiare delle persone con particolari esigenze di tutela e cura;
- b)- assistenza economica finalizzata a sostenere contingenti e straordinarie situazioni di disagio;
- c)- assistenza economica continuativa finalizzata a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'integrazione del reddito del singolo o del nucleo familiare in condizioni di disagio;
- d)- assistenza economica finalizzata a sostenere situazioni di emergenza o di disagio abitativo;
- e)- assistenza economica a sostegno dell'affidamento familiare
- f)- assistenza economica a concorso degli oneri relativi all'inserimento di minori, anziani, persone svantaggiate, diversamente abili, in strutture residenziali e semiresidenziali.

I servizi e le prestazioni agevolate per le quali si prevedono interventi di natura socio assistenziale sono:

- 1)**- l'assistenza domiciliare in favore di persone anziane, minori e persone diversamente abili;

2)- il servizio di integrazione e sostegno agli alunni diversamente abili delle scuole comunali e statali materna, elementare e media inferiore;

3)- ogni altro servizio o prestazione agevolata di pubblica utilità attivati dall'Ente;

Interventi di Servizio Sociale Professionale, volti ad affrontare situazioni complesse che richiedono l'intervento integrato di diverse figure professionali, anche in raccordo con altre istituzioni sociali e sanitarie esterne. Tali interventi sono riferiti:

- a indagini psico-sociali, ambientali e familiari su richiesta delle Autorità Giudiziarie o su segnalazione di istituzioni e privati cittadini;
- attuazione di progetti di intervento socio-riabilitativi su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- attività di progettazione, programmazione e pianificazione di servizi e prestazioni volti:
 - all'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di persone disabili in condizioni di particolare gravità;
 - a favorire e valorizzare le relazioni familiari;
 - al superamento dello stato di isolamento di persone soggette ad alto rischio di emarginazione;
- attività di consulenza e intervento familiare, psicologico e sociale;
- attività di coordinamento operativo mediante la partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali (distrettuali, provinciali, regionali);
- coordinamento di progetti ed iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato ed i soggetti del terzo settore;
- compiti di verifica e controllo, per quanto di specifica competenza tecnico-professionale, in merito al rilascio dell'autorizzazione, sospensione e revoca dell'idoneità al funzionamento di strutture e servizi sociali residenziali e semiresidenziali, pubblici e privati;

ART.4

DESCRIZIONE, MODALITA' DI ATTUAZIONE E LIMITI DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

Gli interventi socio assistenziali di cui al precedente articolo 3 sono attuati con le modalità e i limiti di seguito indicati:

Assistenza economica integrativa con carattere di specificità finalizzata, prioritariamente, alla permanenza nel nucleo familiare delle persone con particolari esigenze di tutela e cura:

l'intervento è volto ad evitare l'allontanamento dal contesto di origine e l'istituzionalizzazione di anziani, persone svantaggiate, diversamente abili e minori, mediante l'attivazione di progetti di aiuto che assicurino prestazioni di accudimento personale e servizi di supporto che consentano la permanenza nel proprio nucleo familiare o in altro idoneo.

Tali progetti di intervento, realizzati anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari competenti, prevedono il coinvolgimento attivo del fruitore dell'intervento e del proprio nucleo familiare, rendendoli partecipi della definizione congiunta del programma operativo. Per ogni progetto attivato dal Servizio Sociale titolare dell'intervento, può concedersi:

-un contributo economico mensile la cui entità sarà stabilita dalla Giunta Comunale sulla base di una relazione dell'assistente sociale.

-un contributo economico "una tantum", a concorso di spese per impianti e servizi che assicurino una vita più confortevole e facilitino l'accudimento e la cura della persona (impianti igienico-sanitari, riscaldamento, servizio di teleassistenza, installazione di apparecchi salvavita);

I destinatari di tali interventi sono le persone e le famiglie il cui reddito, riferito al valore I.S.E.E. dichiarato, è compreso nelle prime 3 fasce di cui al successivo art.6

Assistenza economica finalizzata a sostenere contingenti e straordinarie situazioni di disagio:

consiste in interventi "una tantum" rivolti a nuclei familiari o persone sole che, a causa di avvenimenti critici o esigenze di particolare rilevanza sociale e familiare, si trovino a fronteggiare una contingente situazione di disagio economico, sempre che il richiedente non abbia familiari in

grado di assolvere all'obbligo degli alimenti e non disponga di proprietà immobiliari oltre l'abitazione propria.

Tale intervento non può essere concesso più di due volte nel corso dell'anno solare .

Destinatari del contributo sono i richiedenti il cui reddito annuo, riferito al valore I.S.E.E. dichiarato, rientra nelle fasce I[^] e II[^] indicate al successivo art. 6.

Assistenza economica continuativa finalizzata a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'integrazione del reddito del singolo o del nucleo familiare in condizioni di disagio:

consiste nell'erogazione di un contributo economico mensile finalizzato ad aiutare persone singole e nuclei familiari con reddito significativamente insufficiente ad assolvere i bisogni primari di mantenimento e cura.

Il contributo é erogato per il tempo definito nel progetto di intervento redatto dagli operatori sociali e potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora venisse accertata la modifica delle condizioni dello stato di bisogno che lo hanno motivato. Può essere corrisposto in denaro o mediante fornitura diretta di generi e servizi di prima necessità.

Destinatari dell'intervento sono i richiedenti il cui reddito, riferito al valore I.S.E.E. dichiarato, rientra nella 1[^] e 2[^] fascia di cui al successivo art. 6.

Assistenza economica finalizzata a sostenere situazioni di emergenza o di disagio abitativo:

consiste in un intervento economico a concorso delle spese di locazione per l'alloggio di abitazione e può concedersi alle seguenti categorie il cui reddito, riferito al valore I.S.E.E. dichiarato, rientra nella 1[^] e 2[^] fascia di cui al successivo art. 6:

→ ad anziani ultrasessantenni;

→ nuclei monogenitoriali con figli minorenni e i cui parenti prossimi non siano in grado di provvedere all'obbligo degli alimenti;

→ nuclei familiari al cui interno siano presenti persone disabili in condizioni di particolari gravità, debitamente certificata ai sensi dell'art.3- commi 1 e 3- della Legge 104/92.

Condizione essenziale per l'attivazione di tale intervento é la dimostrazione che il contratto di locazione é stato registrato secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e che l'abitazione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Tale concessione é attuata:

-mediante un contributo straordinario, finalizzato a sostenere gli oneri correlati alla stipula e registrazione del contratto di locazione;

-mediante un contributo continuativo.

Assistenza economica a concorso degli oneri relativi all'inserimento di minori, anziani, persone svantaggiate, diversamente abili, in strutture residenziali e semiresidenziali:

consiste nell'assunzione parziale o totale, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'onere relativo alle rette di ospitalità in strutture residenziali o semiresidenziali, in favore di minori, anziani, persone svantaggiate e disabili, qualora non fosse possibile attivare interventi alternativi finalizzati al mantenimento nel proprio contesto di origine o in altro idoneo nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale autorizzerà l'integrazione dell'onere suddetto con un importo sufficiente alla copertura finanziaria della retta e al soddisfacimento delle esigenze personali della persona ospitata.

Accedono a tale assistenza le persone il cui reddito, riferito al valore I.S.E.E. dichiarato, é compreso nelle fasce di cui all'art. 6.

Assistenza economica a sostegno dell'affidamento familiare:

é finalizzata ad agevolare iniziative alternative all'istituzionalizzazione e consiste nell'erogazione di un sostegno economico con l'obiettivo di facilitare gli impegni educativi e di tutela e cura delle famiglie che accolgono minori in affidamento familiare.

In favore delle stesse può prevedersi un contributo mensile per ogni minore affidato.

E' prevista inoltre, per non più di due volte nel corso dell'anno solare, l'erogazione di contributi straordinari, qualora il minore affidato necessiti di ausili e cure sanitarie non coperte dal S.S.N e la cui necessità dovrà essere adeguatamente certificata.

Tali interventi economici sono concessi fino al compimento del 18° anno di età dello stesso.

Accedono a tale sostegno economico le famiglie affidatarie il cui reddito, riferito al valore I.S.E.E. dichiarato, è compreso nelle fasce di cui all'art. 6.

ART.5 ESONERI

In alternativa all'erogazione diretta dei benefici economici di cui al precedente art. 4, può prevedersi l'esonero dal pagamento, totale o parziale, della quota a carico degli utenti di servizi sociali agevolati attivati dall'Ente, in favore di richiedenti il cui reddito, riferito al valore I.S.E.E. dichiarato, rientra nella 1^a e 2^a fascia di cui all'art. 6.

In tal caso l'Amministrazione Comunale autorizzerà l'esonero previa acquisizione di parere da parte del competente Servizio Sociale e previa verifica, da parte del Responsabile del Settore interessato, della disponibilità finanziaria necessaria alla copertura della mancata entrata sul relativo capitolo del bilancio corrente.

ART.6 PROCEDURA PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Per quanto riguarda la procedura di accesso agli interventi di Assistenza Sociale, gli interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda, la dichiarazione sostitutiva unica recante il calcolo della situazione economica (I.S.E) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare.

- La dichiarazione sostitutiva unica, redatta su modello approvato dal D.P.C.M. 18 maggio 2001, predisposto e fornito dal Comune o dai CAF convenzionati, ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione.

- In sede di presentazione della domanda la persona interessata dovrà altresì dichiarare, oltre l'indicatore I.S.E. ed I.S.E.E., eventuali ulteriori requisiti previsti dall'Amministrazione Comunale nonché l'impegno a comunicare successive modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare;

- In ogni momento l'Amministrazione può disporre accertamenti e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla persona richiedente gli interventi disciplinati dal presente Regolamento.

- Gli operatori sociali effettuano con gli interessati il colloquio di prima accoglienza e, se necessario, la visita domiciliare; elaborano la relativa proposta di intervento motivandola e indicando le modalità attuative, la decorrenza, la durata presunta e l'entità.

- Nel formulare la proposta gli operatori dovranno tenere conto dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti e in grado di provvedervi, fatto salvo il diritto di rivalsa secondo quanto previsto al successivo art. 8.

- La proposta, corredata dalla domanda e dalla relativa documentazione, è trasmessa al Responsabile del Settore che autorizzerà la formalizzazione dell'intervento, fermo restando la copertura finanziaria della spesa sugli appositi capitoli del bilancio comunale.

Per quanto riguarda gli interventi di Servizio Sociale Professionale, gli stessi si attivano:

● a seguito di richiesta formale delle Autorità Giudiziarie o Istituzioni di Pubblica Sicurezza;

● su specifica e motivata istanza da parte delle persone di cui all'art.2 del presente regolamento.

I destinatari dovranno formalizzare il consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n.675.

Gli interessati dovranno inoltre sottoscrivere un contratto di aiuto con il quale le due parti si assumono reciproci impegni da verificarsi nel tempo, finalizzati al conseguimento di autonomia e di emancipazione dalla situazione di disagio.

ART. 7
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI REDDITO PER L' ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE.

Per l'accesso agli interventi di assistenza sociale descritti al precedente art.4, vengono determinate le seguenti fasce di reddito sulla base della situazione economica equivalente dei richiedenti e del numero dei componenti il nucleo interessato, utilizzando, quale parametro di riferimento per la valutazione dell'indicatore I.S.E.E., l'importo minimo dell'assegno sociale INPS, secondo le modalità di seguito definite:

Fasce di reddito	Reddito complessivo annuo Del nucleo familiare riferito al valore I.S.E.E.
1^ fascia	Reddito 0 (zero)
2^ fascia	Reddito pari all'importo annuo dell'assegno sociale INPS
3^ fascia	Reddito pari all'importo annuo dell'assegno sociale INPS x 1,57
4^ fascia	Reddito pari all'importo annuo dell'assegno sociale INPS x 2,04

I suddetti importi relativi alle singole fasce di reddito, saranno valutati con un incremento del 10% nei casi di:

- nuclei monogenitoriali i cui parenti prossimi tenuti all'obbligo degli alimenti, versino in condizioni di disagio economico verificato dal Servizio Sociale;
- nuclei familiari al cui interno siano presenti persone disabili in condizioni di particolari gravità, debitamente certificata ai sensi dell'art.3- commi 1 e 3- della Legge 104/92.

Nel corso dell'anno solare possono accedere a più tipi di intervento economico i richiedenti il cui reddito, riferito al valore dell'indicatore I.S.E.E. dichiarato, è compreso nella 1^ e 2^ fascia mentre i richiedenti il cui reddito è compreso nelle fasce 3^ e 4^, possono accedere annualmente ad un solo tipo di intervento economico

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

Fermo restando l'applicazione dei criteri sopra indicati e il parere di merito espresso dagli operatori sociali, l'Amministrazione Comunale potrà considerare ulteriori criteri di priorità per l'accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.

ART.8
AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI ECONOMICI INDEBITI

Rivalsa per la contribuzione degli obbligati

Nel caso in cui la domanda di assistenza coinvolga i familiari obbligati, questi dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto di impegno presso gli uffici del Servizio Sociale.

In caso di diniego alla contribuzione da parte di uno o più di essi, questi dovranno sottoscrivere la dichiarazione attestante adeguata motivazione che verrà valutata dall'Amministrazione Comunale la quale, nelle more di tale decisione, garantirà l'intervento a favore della persona priva di assistenza, in aderenza ai principi di sicurezza sociale espressi dalla Legge 328/2000.

ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano attuazione le vigenti disposizioni di leggi statali e regionali.

Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 6 del 19/02/2005